



COMUNE DI PRASCORSANO

PROVINCIA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A. – C.F.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 ✉ e-mail: prascorsano@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 07 del 27/03/2008

CAPO I

ART. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. E' istituito in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

ART. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina la sola effettuazione del servizio della pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D.Lgs.;
2. La disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà oggetto di apposito separato regolamento.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507;
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione;
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b o c del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato;
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, esercita le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio delle pubbliche affissioni, sottoscrivendo anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, compresi i rimborsi;
Il predetto funzionario ha facoltà di inviare all'Amministrazione suggerimenti e proposte concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature;
 - c) le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio;
2. tutti i provvedimenti del "Funzionario Responsabile" assumono la forma di "Determinazione", e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale;
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei comuni precedenti spettano al concessionario.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO

(Art.19 comma 1 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che, richiedono il servizio e , in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 6
DEFINIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

(Art.18 comma 1 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenuti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

CAPO II

SPAZI PER LE AFFISSIONI - AFFISSIONI DIRETTE

ART.7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

(Art.18 comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 15 (quindici) per ogni mille abitanti;
2. La Giunta Comunale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie e la localizzazione di ciascun impianto.

ART.8

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE E DEGLI IMPIANTI

(Art. 3 comma 3 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente articolo 7, da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica;	30%
b) alle affissioni di natura commerciale	45%;
c) ai soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette	25%
	100%
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica alla o scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART.9

SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, saranno osservate le procedure di cui al precedente capo.

2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART.10

AUTORIZZAZIONE PER LE AFFISSIONI DIRETTE

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati;
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegati n. 3 copie:
 - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
 - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
 - c) planimetria della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
 - d) disegno dell'impianto;
3. L'autorizzazione, sentita la commissione edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizi e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco;
4. ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in mesi due. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di mesi uno.

ART.11

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese di €. 7,75 così determinato:

a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi	€. 5,16
b) Rimborso stampati	€. 2,58
TOTALE	€. 7,74
2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO III

MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

ART. 12

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

(Art. 22 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico;
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a suo disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni, dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni della richiesta di affissione;
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni;
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorate, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalla 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,82 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio;
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali dette affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;

10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti. Comunque, nel caso di annunci mortuari, relativi a decessi che dovessero verificarsi nei giorni festivi e di sabato, i manifesti potranno essere affissi nello stesso giorno, direttamente delle agenzie di pompe funebri o dai parenti del defunto esclusivamente negli spazi ad essi riservati. Coloro che si avvalgono di tale facoltà dovranno provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'avvenuta affissione al Concessionario ed al pagamento del diritto dovuto con l'esclusione del diritto d'urgenza. Il ritardato adempimento di quanto in precedenza esposto comporterà il pagamento del diritto d'urgenza;
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo;
12. Il materiale abusivamente definito a quello negli appositi spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norme del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

ART. 13

CONSEGNA DEL MATERIALE DA AFFIGGERE

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali;
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca di richiesta dell'affissione;
3. Il richiedente è colui nell'interesse nel quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civile, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 14

ANNULLAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate;
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 12, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune o al concessionario almeno il giorno precedente quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 12;

3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 12 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionari o almeno il giorno precedente quello dell'affissione;
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare dovranno risultare da apposita determinazione del Responsabile del Servizio;
5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezion di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato;
6. Decorsi i sessanta giorni il materiale sarà accantonato per la successiva distruzione e smaltimento.

CAPO IV

TARIFFE

ART. 15

TARIFFE

(Art. 19 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le sanzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo;
2. Un esemplare della tariffa deve esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

ART. 16

RIDUZIONE DEL DIRITTO

(Art. 20 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà.
 - a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 17;
 - b) Per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, e spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) Per gli annunci mortuari.

ART. 17

ESENZIONI DAL DIRITTO

(Art. 21 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposte nell'ambito del proprio territorio;
- b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c) I manifesti dello stato, delle religioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) I manifesti dell'autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) I manifesti concernenti corso scolastici e professionali gratuiti e regolarmente autorizzati.

CAPO V
MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

ART. 18

PAGAMENTO DEL DIRITTO – RECUPERO DI SOMME

(Art. 19 comma 7 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'articolo 9 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507;
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'articolo 9 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

ART. 19

GESTIONE CONTABILE DELLE SOMME RISCOSE

1. Per la gestione contabile delle somme riscosse dovranno essere osservate puntualmente disposizioni emanate in disposizione al disposto dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario e il Funzionario Responsabile di cui al precedente articolo 4 sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

ART. 20

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:
 - a) All'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
 - b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'articolo 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della L. 31 dicembre 1991 n. 413".

CAPO VI

SANZIONI E NORME FINALI

ART.21

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

(Artt. 23 e 24 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507.
2. Si individua la sanzione amministrativa in €. 100,00

ART. 22

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 24

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, a norma di legge.

ART. 25

ENTRATA IN VIGORE

(Art. 36 comma 2 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1995.

INDICE

Capo Primo

Art. 1	Istituzione del servizio	Pag. 2
Art. 2	Oggetto del Regolamento	Pag. 2
Art. 3	Gestione del servizio	Pag. 2
Art. 4	Funzione responsabile	Pag. 3
Art. 5	Soggetto Passivo	Pag. 3
Art. 6	Definizione e finalità del servizio	

Capo Secondo SPAZI PER LE AFFISSIONI – AFFISSIONI DIRETTE

Art. 7	Superficie degli impianti	Pag. 4
Art. 8	Ripartizione della superficie e degli impianti	Pag. 4
Art. 9	Spazi riservati per le affissioni dirette	
Art. 10	Autorizzazione per le affissioni dirette	Pag. 5
Art. 11	Rimborso spese	Pag.5

Capo Terzo MODALITA' PER EFFETTUARE LE AFFISSIONI

Art. 12	Modalità per le pubbliche affissioni	Pag. 6
Art. 13	Consegna del materiale da affiggere	Pag. 7
Art. 14	Annullamento della commissione	Pag. 7

Capo Quarto TARIFFE

Art. 15	Tariffe	Pag. 9
Art. 16	Riduzione del diritto	Pag. 9
Art. 17	Esenzioni dal diritto	Pag. 9

Capo Quinto MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

Art. 18	Pagamento del diritto – Recupero somme	Pag. 11
Art. 19	Gestione contabile delle somme riscosse	Pag. 11
Art. 20	Contenzioso	Pag. 11

Capo Sesto SANZIONI E NORME FINALI

Art. 21	Sanzioni tributarie ed interessi – Sanzioni amministrative	Pag. 12
Art. 22	Rinvio ad altre disposizioni	Pag. 12
Art. 23	Pubblicità del regolamento	Pag. 12
Art. 24	Variazione del Regolamento	Pag. 12
Art. 25	Entrata in vigore	Pag. 13

Il presente regolamento:

1. E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 ottobre 1994 con atto n. 28;
2. E' stato pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26 ottobre 1994 al 10 novembre 1994;
3. E' stato esaminato dal Comitato Regionale di controllo sugli atti dei Comuni nella seduta del _____ n. _____;
4. E' stato ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17 novembre 1994 al 02 dicembre 1994;
5. E' entrato in vigore il 1 gennaio 1995 (art. 56 comma 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507);
6. E' stato inviato al Ministero delle Finanze in relazione al combinato disposto degli artt. 35, comma 2 e 57 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 con lettera n. 223/E in data 02 marzo 1995.

Data 01 marzo 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE